



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Industria, Ricerca e Minerario
Ufficio Giuridico amministrativo in materia mineraria
Via R. Guardini, 75 - 38121 Trento
T +39 0461 495684
F +39 0461 495623
pec serv.industriaricercaminerario@pec.provincia.tn.it
@ serv.industriaricercaminerario@provincia.tn.it
web www.provincia.tn.it

Spett.li

Dipartimenti

Agenzie

Servizi

Comunità di valle

Comuni

tramite interoperabilità PITRE

Associazioni di categoria

Camera di commercio

Associazioni sindacali

Ordini professionali

Parchi

Consorzi di imprese

Associazione provinciale ASUC del Trentino

Trentino Sviluppo S.P.A.

Ditte esercenti di cava

tramite PEC

S181/2024/12.5.2-2021-35

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: **Modifiche della legge provinciale sulle cave 24 ottobre 2006, n. 7.**

La recente legge provinciale di assestamento 5 agosto 2024, n. 9 (art. 37), ha introdotto alcune modifiche puntuali alla legge cave, mirate alla semplificazione delle procedure di modifica del piano cave, a favorire l'attività produttiva del settore estrattivo in un'ottica di economia circolare nonché a garantire un coordinamento tra la pianificazione di settore e quella urbanistica.

Con la presente si illustrano sinteticamente le modifiche introdotte, fornendo alcune indicazioni per l'applicazione delle nuove disposizioni.

1. MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

Modifiche del Piano cave (art. 4, comma 10 bis, della legge cave)

Il comma 10 bis dell'articolo 4 è stato integrato nella finalità di semplificazione e razionalizzazione di procedimenti complessi, individuando i casi in cui le modifiche del piano cave non costituiscono variante, bensì semplice adeguamento tecnico-amministrativo. In questi casi non è richiesto l'assoggettamento a VAS in quanto la modifica non produce alcun impatto ambientale o, in caso di stralcio di aree esaurite e ripristinate, la previsione di VAS sul piano cave si sommerebbe a quella sul PRG.

Non vanno quindi assoggettate a VAS:

- lo stralcio di aree esaurite o ripristinate;
- le modifiche amministrativo-procedurali della relazione del piano cave che non comportano variazioni cartografiche;
- le modifiche di aree estrattive limitatamente agli adattamenti tecnici, anche connessi alla georeferenziazione;
- le modifiche di natura cartografica, che non comportano la modifica di aree estrattive.

2. MISURE DI COORDINAMENTO ED ECONOMIA CIRCOLARE

Depositi temporanei in Piano cave (art. 5, comma 2 bis, della legge cave)

A fronte dell'interesse pubblico, per trovare collocazione ai materiali provenienti da opere pubbliche, di interesse pubblico, da pulizia di invasi o da discariche di porfido esaurite, la nuova previsione normativa offre, in un'ottica di economia circolare, una possibile soluzione per il loro deposito in cava e il successivo utilizzo, anche attraverso la lavorazione in impianti di cava.

La disposizione consente di depositare temporaneamente, nelle aree estrattive del Piano cave, materiali che non si configurino come rifiuto in quanto gestiti come terre e rocce da scavo / sottoprodotti, provenienti da:

- opere pubbliche o di interesse pubblico;

- invasi;
- discariche di porfido esaurite.

Tale deposito può essere realizzato previa presentazione al Comune territorialmente interessato di una relazione descrittiva delle opere, della loro funzione temporanea, dei tempi previsti di utilizzazione e delle modalità di rimozione unitamente alla planimetria dei luoghi indicante l'area destinata al deposito e le dimensioni massime previste. Il Comune provvederà a richiedere il parere al Servizio Industria, ricerca e minerario per verificare la compatibilità dell'intervento con la corretta e razionale coltivazione del giacimento. Tale parere è vincolante per la realizzazione del deposito.

Si ricorda che i materiali in esame possono essere depositati provvisoriamente solo se c'è certezza del loro utilizzo¹. Inoltre, deve essere sempre garantita la tracciabilità indicando la provenienza, la durata del deposito e il destino finale dei materiali, quale ad esempio: lavorazione in impianto di cava, lavorazione in impianto fuori dal piano cave, sistemazione finale della cava, impiego per la realizzazione di altre opere e interventi già autorizzati, ecc.

I materiali depositati dovranno inoltre essere gestiti nel rispetto della normativa in materia ambientale.

Qualora si tratti di deposito in cava attiva, potrà essere realizzato previa individuazione (nella relazione descrittiva di cui sopra) degli spazi sufficienti a garantire l'accumulo in sicurezza e la separazione del materiale da quello proprio del giacimento.

Strutture e impianti di cava (art. 14 della legge cave)

Si tratta di una riformulazione dell'articolo 14 già esistente che disciplina l'installazione di strutture e impianti nelle aree estrattive, con l'introduzione di alcune novità.

- Rispetto alla precedente disciplina, viene stabilito che negli impianti e nelle strutture di cava che lavorano il materiale estratto nell'area di concessione o autorizzazione possono essere lavorati senza alcun limite anche:
 - i materiali depositati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 bis, ossia quelli derivanti da opere pubbliche, di interesse pubblico, da pulizia di invasi o da discariche di porfido esaurite che, come sopra indicato al punto 2, sono qualificati come sottoprodotti;
 - i seguenti ulteriori materiali, a condizione che l'attività di escavazione o di ripristino risulti attiva:
 - i materiali di cava provenienti da altre aree estrattive del piano cave provinciale²
 - altre terre e rocce da scavo, che si configurano come materie prime.

¹ art. 184 bis del D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m. e D.P.R. 120/2017.

² E' esclusa la lavorazione di materiali di cava provenienti da cave fuori provincia.

Fino ad oggi gli impianti di cava avevano l'obbligo di lavorare in prevalenza il materiale estratto nella cava di pertinenza, potendo lavorare senza limiti esclusivamente il materiale proveniente da opere pubbliche o da discariche di porfido esaurite.

Nelle strutture poteva essere lavorato solo il materiale estratto nella cava.

Tale previsione si colloca in un contesto modificato rispetto al passato, dove in ottica di economia circolare, l'interesse pubblico è anche quello di consentire negli impianti e nelle strutture di cava la lavorazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi disponibili sul territorio provinciale, con conseguente prolungamento della vita del giacimento.

Tale nuova previsione implica una corretta e puntuale gestione di tutti i materiali presenti in cava, con chiara individuazione e distinzione dei cumuli del materiale estratto in cava da quelli del materiale che entra in cava. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, si ricorda che i materiali provenienti dall'esterno e destinati all'impianto di cava non possono essere depositati nelle aree dove il progetto prevede lo scavo e il ripristino e devono essere gestiti nel rispetto della normativa in materia ambientale.

- Nel caso di impianti mobili per la frantumazione e la vagliatura, è consentita la lavorazione, oltre che del materiale estratto nella cava, anche dei materiali anzidetti purché destinati alla sistemazione finale della cava ove insiste l'impianto.
- Inoltre, nella finalità di razionalizzare le aree estrattive del porfido in un'ottica di filiera, la nuova norma prevede che il programma di attuazione possa individuare aree (di proprietà comunale o frazionale) non ricomprese nei lotti, anche relative a discariche dismesse, nelle quali soggetti diversi dai titolari di concessione o autorizzazione di cava possono installare impianti e strutture di cava per lavorare il solo materiale proveniente dalla medesima area estrattiva.

Tali aree sono concesionate dal Comune previa procedura concorrenziale che dovrà prevedere un canone annuale.

Il Comune potrà poi rilasciare all'aggiudicatario, previo parere del comitato cave ai sensi dell'articolo 8 della legge cave, l'autorizzazione per l'impianto o la struttura con la prevista cauzione a garanzia della rimozione.

3. NORMA TRANSITORIA DI PIANIFICAZIONE (art. 37, co. 7 septies, della legge cave)

La nuova previsione transitoria è finalizzata ad evitare vuoti pianificatori garantendo una continuità tra disciplina estrattiva e urbanistica, stabilendo che i comuni entro 18 mesi devono individuare con procedura di variante semplificata, la destinazione urbanistica delle aree bianche, ossia quelle ricadenti nel piano cave per le quali lo strumento urbanistico (PRG) non prevede una zonizzazione specifica.

La disposizione assicura l'individuazione dell'utilizzo finale dell'area e consente pertanto di programmare e progettualizzare i ripristini. Si tratta di un'attività obbligatoria ai sensi dell'articolo 39 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 per il governo del territorio che, nel caso di mancata adozione della variante preliminare nel termine indicato, comporta l'intervento sostitutivo da parte della Provincia.

In caso di cave esaurite o per le quali non si prevede di continuare l'escavazione, gli impianti e le strutture di cava possono essere mantenuti in loco e lavorare anche il materiale derivante da altre cave, da opere pubbliche o invasi (ai sensi dell'art. 14) fino alla modifica dello strumento urbanistico (PRG). A seguito della modifica del PRG, nel caso in cui lo stesso non consenta la loro permanenza, gli impianti e le strutture dovranno essere rimossi entro 6 mesi.

La disposizione mira a consentire la programmazione dei ripristini delle aree di cava, nonché un razionale utilizzo delle strutture e degli impianti esistenti nelle aree estrattive esaurite, evitando la loro rimozione, a fine coltivazione, laddove a seguito di adeguata previsione del PRG, l'amministrazione comunale ne valuti la permanenza, e rilasci il previsto titolo autorizzativo urbanistico.

Le strutture provinciali si rendono disponibili per eventuali chiarimenti in merito.

Distinti saluti.

LA DIRIGENTE
- dott.ssa Carla Strumendo -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 c. 4 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

MM
Manuela Marchetti
T +39 0461 495616
@ manuela.marchetti@provincia.tn.it